



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0413(COD)

8.5.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento per la stabilità
(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

Relatore per parere: Cristian Dan Preda

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Lo strumento per la stabilità (IfS), istituito nel 2007, ha rappresentato un'importante innovazione nel miglioramento della capacità dell'UE di rispondere alla crisi e da allora ha affrontato efficacemente il nesso tra sicurezza e sviluppo, dimostrando di essere uno strumento strategico e aumentando la capacità di azione dell'UE in situazioni di crisi.

Il tempo di reazione dell'Unione europea nel rispondere alle situazioni di crisi è ora di otto settimane circa e finanziamenti possono essere forniti per misure che durano fino a 18 mesi. La componente a lungo termine dell'IfS consente inoltre all'UE di rispondere a specifiche minacce globali e transregionali potenzialmente destabilizzanti e di contribuire al rafforzamento della capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e di altre organizzazioni di rispondere a situazioni di pre e post crisi.

Esiste tuttavia ancora un margine di miglioramento. La proposta della Commissione va accolta con favore, nella misura in cui cerca di mantenere le caratteristiche principali dell'IfS, semplificando nel contempo le sue disposizioni per migliorare la flessibilità specifica di questo strumento.

Altrettanto positivo è il progetto di bilancio pari a 2 828 900 000 euro assegnato all'IfS nel prossimo QFP, un incremento del 42%, nonostante resti da vedere se questo aumento sarà sufficiente. I recenti avvenimenti connessi alla primavera araba hanno dimostrato che l'Unione europea non dispone ancora di strumenti efficaci a breve e medio termine per porre fine ai conflitti e ridurre la violenza durante le fasi di transizione immediata. Se esiste davvero la volontà politica di rendere l'IfS uno strumento efficace, il suo futuro finanziamento dovrebbe essere sostanzialmente potenziato.

La proposta della Commissione riserva un minimo del 65% per l'assistenza in risposta a situazioni di crisi reali o potenziali al fine di prevenire i conflitti. Visto che l'attuale dotazione per le azioni di cui all'articolo 3 è pari al 73% circa, essa potrebbe indicare un cambiamento di approccio alla componente a lungo termine guadagnando importanza in termini relativi. Tuttavia, occorre precisare che alle azioni di cui all'articolo 4 dovrebbe essere destinato almeno il 20% dei finanziamenti disponibili per l'IfS.

È inoltre importante rafforzare gli aspetti relativi al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo (CARS) in alcune delle disposizioni e aumentare la coerenza complessiva del nuovo testo giuridico, includendo disposizioni speciali relative ai programmi d'azione annuali nonché misure speciali. La revisione in corso per semplificare il funzionamento dell'IfS non dovrebbe essere effettuata a scapito della chiarezza dei tipi di misure di esecuzione che possono essere adottate. È altresì preferibile avere disposizioni specifiche sulla valutazione delle misure adottate in base all'IfS. Andrebbero inoltre chiariti gli indicatori di prestazione per i vari tipi di assistenza. Infine, anche se l'IfS è diventato uno strumento maturo, l'inclusione di una clausola di revisione sembra giustificata e potrebbe essere usata per migliorare la coerenza tra gli interventi degli Stati membri e dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione definita all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Le crisi e i conflitti che si verificano in ogni parte del mondo e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, i cambiamenti climatici, le sfide e minacce alla sicurezza informatica e le catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza globali. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziari che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

Emendamento

(2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo **e favorire lo sviluppo ambientale, economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primario di eradicare la povertà** sono tra i **principi e i** principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione definita all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Le crisi e i conflitti che si verificano in ogni parte del mondo e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, i cambiamenti climatici, le sfide e minacce alla sicurezza informatica e le catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza globali. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziari che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce

alla sicurezza di portata transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con lo strumento precedente, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti e della risposta alle crisi, della preparazione alle crisi e della costruzione della pace, e nel far fronte alle minacce alla sicurezza, anche *quelle poste dal* clima.

alla sicurezza di portata transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con lo strumento precedente, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti e della risposta alle crisi, della preparazione alle crisi e della costruzione della pace, e nel far fronte alle minacce alla sicurezza, anche *attraverso azioni in materia di* clima *e misure per promuovere la resilienza delle popolazioni alle calamità naturali.*

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La dichiarazione sul "Consenso europeo in materia di sviluppo", adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 22 novembre 2005 e rispetto alle quale il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha espresso compiacimento, indica che la Comunità, nel quadro delle rispettive competenze delle proprie istituzioni, svilupperà un approccio di prevenzione globale in materia di fragilità degli Stati, di conflitto, di catastrofi naturali e di altri tipi di crisi, obiettivo al quale il presente regolamento dovrebbe contribuire.

GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

Or. en

(Riproduce il considerando 4 del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce uno strumento per la stabilità – GUL 327 del 24.11.2006, pag. 1)

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) prevenire i conflitti, assicurare la preparazione per far fronte a situazioni di pre e post crisi e costruire la pace;

Emendamento

(b) prevenire i conflitti, assicurare la **capacità e la** preparazione per far fronte a situazioni di pre e post crisi e costruire la pace;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali, tra cui i cambiamenti climatici, che hanno un effetto destabilizzante.

Emendamento

(c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali, tra cui i cambiamenti climatici, che hanno un effetto **potenzialmente** destabilizzante, **anche costruendo la capacità degli attori locali.**

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **può riguardare** i settori specificati all'allegato I. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dalla percentuale di progetti adottati entro

Emendamento

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **riguarda** i settori specificati all'allegato I. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dalla percentuale di progetti adottati entro tre

tre mesi dal definirsi del contesto di crisi.

mesi dal definirsi del contesto di crisi.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **può riguardare** i settori specificati all'allegato II. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di rafforzamento della capacità dei beneficiari di prevenire i conflitti, far fronte a situazioni di pre e post conflitto e costruire la pace.

Emendamento

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **riguarda** i settori specificati all'allegato II. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di rafforzamento della capacità dei beneficiari di prevenire i conflitti, far fronte a situazioni di pre e post conflitto e costruire la pace.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento di esecuzione comune e tramite i seguenti documenti di programmazione e le seguenti misure di esecuzione finanziaria:

Emendamento

L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento di esecuzione comune e tramite i seguenti documenti di programmazione e le seguenti misure di esecuzione finanziaria:

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dell'assistenza dell'Unione di cui **all'articolo 3**.

Emendamento

8. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dell'assistenza dell'Unione di cui **agli articoli 3, 4 e 5**.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati in linea con la finalità, il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e gli orientamenti politici generali dell'Unione.

Emendamento

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati in linea con la finalità, il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e gli orientamenti politici generali dell'Unione, **e in linea con le esigenze del paese o delle regioni partner interessati**.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici applicano i

Emendamento

2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici applicano i

principi di efficacia degli aiuti: partenariato, coordinamento e armonizzazione. A tal fine, i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione, e eventualmente gli Stati membri coinvolti, e il paese o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali onde garantire che il paese o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.

principi di efficacia degli aiuti: partenariato, coordinamento e armonizzazione. A tal fine, i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione, e eventualmente gli Stati membri **e gli altri donatori** coinvolti, e il paese o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali onde garantire che il paese o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo la strategia o la relativa programmazione.

Emendamento

4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune **e in consultazione, se del caso, con il paese o le regioni partner interessati**. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo la strategia o la relativa programmazione.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Programmi d'azione annuali

1. I programmi d'azione annuali indicano le misure da adottare sulla base dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 8.

2. I programmi d'azione annuali precisano gli obiettivi da perseguire, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l'importo complessivo della dotazione finanziaria. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Laddove pertinente, essi comprendono i risultati delle esperienze acquisite da una precedente assistenza. Gli obiettivi sono misurabili.

3. I programmi d'azione annuali ed eventuali revisioni o estensioni degli stessi sono adottati in conformità delle norme e delle procedure di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 ter

Provvedimenti speciali

- 1. In deroga agli articoli 7, 8 e 8 bis, in caso di necessità, circostanze o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali non previste nelle misure di assistenza straordinaria e nei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 7, nei documenti di strategia tematici e nei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 8 o nei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 8 bis.*
- 2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione utilizzate e l'importo complessivo della dotazione finanziaria. Esse contengono inoltre una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo.*
- 3. Le misure speciali sono adottate in conformità delle norme e delle procedure di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.*

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quater

Valutazione

1. La Commissione valuta periodicamente i risultati e l'efficienza delle politiche e dei programmi nonché l'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di poter formulare raccomandazioni per migliorare le operazioni future, come previsto dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione comune.

2. Nel contesto di tali valutazioni, la Commissione si concentra, in particolare, sulla operatività futura e l'affinamento degli indicatori di prestazione di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione

Nel periodo 2014-2020 almeno 65 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3.

Emendamento

Nel periodo 2014-2020 almeno 65 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 **e almeno 20 punti percentuali per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4.**

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Relazione

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare lo stato di esecuzione del presente regolamento nei primi quattro anni, all'occorrenza con una proposta di modifiche al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 *fino al 31 dicembre 2020*.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Allegato II – Frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 4 *può sostenere* misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner a prevenire i conflitti, a costruire la pace e a rispondere ad esigenze pre e post conflitto, in stretto

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 4 *sostiene* misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner a prevenire i conflitti, a costruire la pace e a rispondere ad esigenze pre e post conflitto, in stretto

coordinamento con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e non statali relativamente al loro impegno per:

coordinamento con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e non statali relativamente al loro impegno per:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

L'assistenza **può sostenere** misure volte:

Emendamento

L'assistenza **sostiene** misure volte:

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

L'assistenza **può sostenere** misure volte:

Emendamento

L'assistenza **sostiene** misure volte:

Or. en